

Sezione: TOSCANA
Esito: SENTENZA\ORDINANZA
Numero: 2
Anno: 2018
Materia: PENSIONI
Data pubblicazione: 04/01/2018

Sentenza/Ordinanza n.2/2018

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA TOSCANA

in composizione monocratica, nella persona del Consigliere Chiara VETRO,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA PARZIALE - ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n° 60605 del Registro di Segreteria, proposto dal sig. J. C., sovrintendente della Polizia di Stato in servizio, nato ad Algrange (Francia) il Omissis, res. a Firenze, via dell'Olivuzzo n. 15, rappresentato e difeso dall'Avv. Giulia De Marco, presso il cui Studio è elettivamente domiciliato, in Firenze, via Pellicceria n. 10, per l'annullamento del decreto 8.4.2016 n. 2873 del Ministero dell'Interno, con il quale è stata negato il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità "*epidimite cronica bilaterale; artrosi del rachide cervico-dorso-lombare; periartrite spalla sn*".

Uditi, alla pubblica udienza del 5.12.2017, tenutasi con l'assistenza del Segretario Lina Pellino, il relatore, Cons. Chiara Vetro; per la parte ricorrente l'Avv. De Marco; per l'INPS l'Avv. Antonella Francesca Paola Micheli; nessuno presente per l'Amministrazione.

Esaminati gli atti e documenti tutti della causa.

FATTO

a. Con decreto 8.4.2016 n. 2873 il Ministero dell'Interno ha rigettato le istanze del sig. J. C., Sovrintendente della Polizia di Stato in servizio, - presentate in data 19.12.2006 e 27.4.2011 - di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità "*epidimite cronica bilaterale; artrosi del rachide cervico-dorso-lombare; periartrite spalla sn*", visto il parere negativo del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio n. 17078/2013 del 24.7.2013 ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. n. 461/01.

b. Con ricorso depositato in data 10.8.2016, l'interessato ha chiesto a questa Sezione, previa declaratoria della giurisdizione della Corte dei conti, sulla base della ordinanza della Cassazione a SS.UU. n. 4325/2014, di annullare nel merito il citato provvedimento, essendo l'infermità ricollegabile alla situazione di continuo *stress* psicofisico derivante da un servizio particolarmente gravoso, anche ai fini della futura concessione della pensione privilegiata ordinaria.

c. Si è costituito con memoria depositata il 28.10.2016 il Ministero dell'Interno, eccependo in rito la carenza di giurisdizione della Corte dei conti, da riconoscere invece al Giudice amministrativo, e ribadendo, nel merito, la correttezza della procedura di diniego del riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio.

d. In data 3.5.2017 la difesa di parte ricorrente depositava l'attestazione della

questura di Firenze relativa alle attività svolte dal J. C. durante il servizio, nonché la relazione medico legale di parte, che conclude per la riconoscibilità della patologia come dipendente da causa di servizio ed ascrivibile alla cat. 8 della tabella A annessa al d.P.R. n. 834/1981.

e. Con memoria depositata il 6.9.2017 il Ministero, nel ribadire le considerazioni già svolte, ha insistito per il difetto di giurisdizione e per l'inutilità di ogni supplemento istruttorio.

f. Con memoria depositata in data 22.11.2017 si è costituito in giudizio l'INPS, eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per inesistenza della notifica, evidenziando come parte attrice abbia effettuato la notifica seguendo la procedura di cui al "vecchio rito", superata da quella dettata dalla novella di cui al D. Lgs. n. 174/2016, asseritamente applicabile al caso di specie. Ha poi eccepito ulteriormente la carenza di legittimazione passiva dell'Istituto Previdenziale nonché, nel merito, l'infondatezza della domanda; ha rilevato la propria carenza di potere discrezionale, attesa la competenza esclusiva in materia del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, ed ha, in via subordinata, eccepito la prescrizione sui ratei pregressi ed evidenziato, in ogni caso, il divieto tra interessi e rivalutazione. Si è, da ultimo, opposta all'esperimento di una CTU chiedendo, in ogni caso, di tenere indenne l'Istituto dalle relative spese.

- Alla pubblica udienza del 5.12.2017 la difesa di parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in atti, non opponendosi ad un'eventuale consulenza tecnica, pur ritenendo la causa matura per la decisione. La difesa INPS ha insistito per la carenza di legittimazione passiva dell'Istituto, non risultando impugnato alcun provvedimento emanato dallo stesso.

DIRITTO

1. In punto di giurisdizione va ricordato l'insegnamento della Cassazione SS.UU. che, nell'ordinanza n. 4325/2014, citata dal ricorrente, ha confermato l'indirizzo secondo cui *"è devoluta alla giurisdizione della Corte dei conti non soltanto la domanda di accertamento della causa di servizio, proposta unitamente alla conseguente domanda di condanna dell'ente al pagamento del trattamento pensionistico, ma anche la sola domanda di mero accertamento della causa di servizio, quale presupposto del trattamento pensionistico privilegiato, atteso il carattere esclusivo di tale giurisdizione, affidata al criterio di collegamento costituito dalla materia"*.

Di conseguenza va riconosciuta la giurisdizione di questa Corte in materia.

2. E' stata inoltre eccepita l'inammissibilità della domanda sotto due diversi profili.

2.1. In primo luogo, dall'INPS, è stato ritenuto inammissibile il ricorso per aver parte ricorrente notificato seguendo la procedura dettata dalla normativa previgente, superata dall'entrata in vigore del Codice di Giustizia Contabile. L'eccezione è infondata e va respinta atteso che il presente giudizio appare instaurato mediante rituale deposito del ricorso introduttivo in data 10 agosto 2016, dunque prima dell'entrata in vigore (7 ottobre 2016) del C.d.G.

2.2. Riguardo al secondo profilo di inammissibilità della domanda, eccepito dal Ministero, attesa la permanenza in servizio del ricorrente, occorre richiamare la prevalente giurisprudenza di questa Corte: come precisato dalla Sezione 1^a centrale d'Appello, con sentenza n. 171 del 18/02/2015, in virtù dell'entrata in vigore del d.P.R. n. 461 del 2001, le procedure per il riconoscimento dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata,

precedentemente diverse e separate fra loro, sono state unificate, in un'ottica di semplificazione, per cui il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità o lesione costituisce ora accertamento definitivo anche nell'ipotesi di successiva richiesta di equo indennizzo e di trattamento pensionistico di privilegio. Nello stesso senso si sono pronunziate le sentenze App. Sicilia n. 120/2015 e n. 24/2016, Sez. III App. n. 20/2016, Sez. Sardegna n. 43/2015, Sez. Friuli n. 21/2017.

Di conseguenza la domanda risulta ammissibile in quanto il ricorrente è titolare di un interesse concreto ad agire.

3. Sulla asserita carenza di legittimazione passiva dell'INPS, questo Giudice ritiene che sussista un interesse del ricorrente a rendere opponibile all'Istituto previdenziale, competente a liquidare il futuro trattamento pensionistico, la sentenza che accerti la dipendenza da causa di servizio dell'infermità sofferta, considerati gli evidenti riflessi che ciò avrebbe sul riconoscimento del diritto al trattamento privilegiato (in tal senso, *ex pluribus*, cfr. Sez. giur. Sardegna, sentenza n. 40 del 23.3.2017).

4. Risolte così le questioni di rito, nel merito, trattandosi di problematiche medico-legali, va interpellato un qualificato Consulente d'ufficio, dotato di competenza medico legale, da individuarsi nell'U.M.L. del Ministero della Salute, affinché, previa - occorrendo - visita diretta (nel corso della quale l'interessato ha facoltà di farsi assistere, a proprie spese, da un medico di fiducia) e comunque sulla base degli atti, esprima il proprio motivato avviso sulla sussistenza o meno della dipendenza da causa di servizio e sull'eventuale classificabilità dell'infermità "*epidimite cronica bilaterale; artrosi del rachide cervico-dorso-lombare; periartrite spalla sn*".

P. Q. M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Toscana, in composizione monocratica, quale Giudice Unico per le Pensioni, rigetta le eccezioni preliminari di carenza di giurisdizione, inammissibilità della domanda e carenza di legittimazione passiva;

ordina l'espletamento del sovra menzionato supplemento istruttorio e, a tal fine, dispone che, a cura della Segreteria della Sezione, copia della presente sia comunicata per l'esecuzione all'UML del Ministero della Salute, allegando l'integrale fascicolo. L'UML dovrà rendere il suo parere entro 60 giorni, in mancanza di visita diretta; qualora invece dovesse disporre la predetta visita (nel corso della quale l'interessato ha facoltà di farsi assistere, a proprie spese, da un medico di fiducia) il parere dovrà essere reso entro 90 giorni dalla data di ricezione della presente.

Spese al definitivo.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

Firenze, 5 dicembre 2017

Il Giudice Unico

F.to Cons. Chiara Vetro

Depositata in Segreteria 04/01/2018

Il Direttore di segreteria

F.to Paola Altini

Il giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, dispone che a cura della Segreteria venga apposta

l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi del ricorrente.

Il Giudice Unico

F.to Chiara Vetro

Il Direttore di Segreteria

F.to Paola Altini

In esecuzione del provvedimento del Giudice Unico ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi ricorrente.

Il Direttore di Segreteria

F.to Paola Altini

Depositato in Segreteria il 04/01/2018